

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu (Polonia) il 14 marzo 2016 – Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra/Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu**

**(Causa C-149/16)**

(2016/C 222/03)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu

**Parti**

*Attori:* Halina Socha, Dorota Olejnik, Anna Skomra

*Convenuto:* Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

**Questione pregiudiziale**

Se gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi <sup>(1)</sup>, in combinato disposto con il principio di effettività del diritto, debbano essere interpretati nel senso che il datore di lavoro, nel procedere agli avvisi di modifica delle condizioni di lavoro e salariali in riferimento ai contratti di lavoro (avviso di modifica), unicamente per quanto riguarda le condizioni di retribuzione, in considerazione di una difficile situazione finanziaria, è tenuto ad applicare la procedura risultante dalla succitata direttiva nonché a consultare le rappresentanze sindacali aziendali in merito a tali avvisi, sebbene il diritto nazionale – legge, del 13 marzo 2003, relativa alle norme specifiche sulla risoluzione dei rapporti di lavoro con lavoratori per motivi non inerenti al lavoratore stesso (Gazzetta ufficiale polacca del 2003 n. 90 posizione 844 e successive modifiche) – agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 [della suddetta legge], non contenga alcuna norma in materia di avvisi di modifica delle condizioni del contratto di lavoro.

<sup>(1)</sup> GU L 225, pag. 16.

---

**Ricorso proposto il 15 marzo 2016 – Commissione europea/Repubblica di Slovenia**

**(Causa C-153/16)**

(2016/C 222/04)

*Lingua processuale: lo sloveno*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec e E. Sanfrutos Cano)

*Convenuta:* Repubblica di Slovenia

**Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare che, consentendo una situazione continua e persistente di insicurezza ambientale e sanitaria, con un deposito inadeguato di ingenti quantitativi di pneumatici usati, insieme ad altri rifiuti, anche pericolosi, e con il loro smaltimento in contrasto con le esigenze della direttiva relativa alle discariche di rifiuti, la Repubblica di Slovenia ha violato l'articolo 12 (Smaltimento), l'articolo 13 per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, la quale tiene conto della tutela della salute umana e dell'ambiente, e l'articolo 36, paragrafo 1 (Applicazione e sanzioni), della direttiva quadro sui rifiuti, nonché le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva relativa alle discariche di rifiuti;